

Reg. Sent. 30/2026

Depositata il 12.01.2026

N. 1186/2025 R.G. Tribunale

N. 3004/2024 R.G.N.R.

N. 774/2025 R.G.Gip

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO MONOCRATICO -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - **dott.ssa Maria Michela DI FINE** -
all'udienza del giorno **12 gennaio 2026** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo e della motivazione contestuale la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M. F., nato a (...) l' (...), residente in (...) alla (...) ed ivi elettivamente domiciliato ex art. 161
c.p.p.

libero – presente

Posizione giuridica:

- sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa ed a quest'ultima con applicazione del c.d. braccialetto elettronico, disposta con ordinanza del Gip presso il Tribunale di Pescara del (...) ed eseguita in pari data;

- in data 12.1.2026 dichiarata ai sensi dell'art. 300 co. 1° c.p.p. l'inefficacia della misura.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. C. A. del foro di Pescara

IMPUTATO

Reato p. e p. dall'art. 612 bis primo e secondo comma c.p. perché, sin dall'inizio della relazione con L. S., cominciata il 3/8/2023, ponendo in essere nei confronti della medesima condotte morbosamente gelose e possessive che degeneravano in aggressioni fisiche, come

avvenuto nel mese di maggio del 2024, allorquando, nel corso di una lite, colpiva con un pugno la ragazza, tra il collo e la spalla e la faceva cadere per terra, (tanto da dover essere fermato con dello spray al peperoncino dall'amico R. V.), determinando così l'interruzione momentanea del rapporto, o come avvenuto il 14/6/2024, allorquando colpiva alla spalla D. V. solamente perché costui aveva frequentato S. per il breve periodo in cui i due si erano lasciati, altresì, dal 24.6/2024, dopo che i due si erano definitivamente allontanati, tempestando di messaggi S. (e le persone a lei vicine) nei quali le diceva che l'avrebbe raggiunta lavoro ("io vengo a lavoro"), le chiedeva se intratteneva altre relazioni ("ci stai continuando a parlare?"), "e mi devi rispondere a ste domande... se ti interessa, da quanto tempo vi state scrivendo...e se hai bisogno di lui, se ti ci stai sentendo...e poi non ti scrivo più"), dove si trovava ("ti prego mi dici dove sei...manda foto per favore. E mi sblocchi non ti scrivo più"), anche utilizzando toni minacciosi ("io oggi faccio un macello", "ma io oggi mi uccido", "oggi finisce male per tutti perché mi sono rotto a stare così" "E te la faccio pagare e no che chiami i carabinieri razza di cogliona", "sei morta") o, comunque, petulanti, per controllarla o convincerla a tornare con lui ("ho bisogno di sentirti...sennò impazzisco...Amore ricominciamo da capo tutto..Non voglio che dai il buongiorno a nessuno prima del mio", "Vado Fuori di testa se qualcuno ti può amare come ti ho amato io non vuoi capire") ed a non frequentare il suddetto A. ("ti dico solo che se vedo lui in giro o voi due in giro mi ricorderete sempre...tu questo lo devi bloccare, lo devi smettere di seguire non lo devi neanche più guardare...No che vai a firmare ci sta lui e vi dite le cose...Oppure finisci la guida e aspetti che esca"), altresì seguendola fino a scuola, al lavoro, alla scuola guida e recandosi sotto casa sua, suonando insistentemente al citofono, con tali condotte ingenerando in L. S. uno stato di paura ed ansia per la sua incolumità

Reato aggravato perché commesso con nei confronti di persona a cui era stato legato da relazione affettiva.

In Montesilvano dal 3/8/2023 al 3/3/2025 con condotta in atto.

Conclusioni delle parti

- Il Pubblico Ministero, dott.ssa Daniela Di Stefano, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.
- L'Avv. C. A., difensore di fiducia dell'imputato, si è associato alla richiesta del P.M.

MOTIVAZIONE

Con decreto del 09/10/2025, il Giudice dell'udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio di M. F. dinanzi all'intestato Tribunale per rispondere del reato contestato in epigrafe. All'udienza del 15/12/2025, controllata la regolare costituzione delle parti, il Pubblico Ministero ha prodotto verbale di remissione di querela formalizzata e sottoscritta dalla persona offesa, L. S., in data 11/06/2025 dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Montesilvano e l'imputato, presente, ha dichiarato personalmente di accettare detta remissione. Di seguito, l'udienza è stata rinviata dinanzi ad altro Giudice, tabellarmente competente, per le successive determinazioni processuali.

All'odierna udienza, il Giudice, accertata, quindi, l'intervenuta remissione di querela e la conseguente accettazione di detta remissione, ha invitato le parti a concludere.

Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, così come riportate in epigrafe, all'esito della camera di consiglio, il Giudice ha pronunciato sentenza dando immediata lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione.

Va preliminarmente rilevato che il reato di cui all'art. 612-bis c.p., come descritto nella imputazione, è perseguibile a querela di parte, non essendo contestata, nel caso di specie, alcuna delle circostanze di cui al comma 4 del medesimo articolo che lo renderebbe procedibile d'ufficio.

Sempre in via preliminare va rilevato che la remissione di querela effettuata dalla persona offesa davanti ai Carabinieri della Stazione di Montesilvano è idonea ad estinguere il reato, atteso che l'art. 612 bis c.p., comma 4°, c.p., facendo riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p., che prevede la possibilità di effettuare la remissione anche con tali modalità (Cfr Cass. Pen. Sez. 5 n. 3034 del 17.12.2002 – dep. 25.1.2021 – rv 280258)

Occorre, pertanto, dichiarare non doversi procedere, nei confronti dell'odierno imputato, per essere il reato a lui ascritto estinto in ragione della intervenuta remissione di querela.

Va, peraltro, precisato che non emergono, nel caso di specie, i presupposti (evidenza della prova che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso ovvero che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato) per una pronuncia assolutoria ex art. 129, secondo comma, c.p.p.

Le spese processuali, ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., in mancanza di un diverso accordo tra le parti, vanno poste a carico della querelata.

P.Q.M.

Visto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di M. F. per il reato a lui ascritto per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela.

Visto l'art. 340 co. 4° c.p.p. condanna M. F. al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 300 co. 1° c.p.p. dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed a quest'ultima con le particolari modalità di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p. disposta con ordinanza del Gip presso il Tribunale di Pescara in data (...), mandando alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Pescara, 12 gennaio 2026.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Michela Di Fine